



Accordo di programma tra Regione del Veneto e _____ in attuazione della DGR n. _____ del _____ ad oggetto “Riparto delle risorse destinate alla Regione del Veneto con Decreto n. 266 del 22/07/2026 del Direttore Generale della Direzione Programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica. Rinnovo delle flotte dedicate ai servizi di trasporto pubblico locale nel territorio della Città Metropolitana di Venezia.”

I signori

- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza della Regione del Veneto (di seguito, “Regione”), con sede in Venezia – Dorsoduro 3901, C.F. 80007580279, nella sua qualità di Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- _____, nato a _____, il _____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza del/della _____ (di seguito, “ente assegnatario”), con sede in _____, C.F. _____, in qualità di _____;

PREMESSO CHE

- la L.R. n. 25/1998 prevede che la Giunta Regionale individui i programmi di intervento per investimenti nel settore del trasporto pubblico locale (TPL);
- con decreto n. 266 del 22/07/2026 del Direttore Generale della Direzione Programmi e incentivi finanziari del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica sono stati assegnati alla Regione del Veneto euro 5.171.574,10 per il rinnovo dei parchi automobilistici adibiti ai servizi di TPL;
- con DGR n. _____ del _____ (nel seguito, “delibera di riparto”) è stato approvato il riparto delle risorse di cui sopra;
- con la delibera di riparto è stato approvato lo schema del presente accordo di programma, incaricandone alla sottoscrizione il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti;
- l’azienda _____ (“azienda beneficiaria”) è titolare del contratto di affidamento per l’erogazione di servizi di TPL nel territorio del/della _____ (“bacino di servizio”);
- [eventuale delega da parte dell’ente affidante];
- con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti n. ____ del _____ è stato assegnato il contributo sotto specificato:
 - o ente assegnatario: _____
 - o azienda beneficiaria: _____
 - o bacino di servizio: _____
 - o contributo assegnato: _____
 - o CUP: _____
- il contributo di cui sopra sarà utilizzato per realizzare il progetto di investimento consistente nell’acquisto dei seguenti autobus:



f1d685cf



Fornitura	Numero veicoli	Alimentazione	Classe di omologazione	Classe ambientale
Fornitura 1				
Fornitura 2				
Fornitura 3				

- i nuovi autobus di cui sopra sostituiranno i seguenti autobus:

Gruppo	Numero veicoli	Alimentazione	Classe di omologazione	Classe ambientale
Gruppo 1				
Gruppo 2				
Gruppo 3				

TUTTO CIO' PREMESSO, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE.

Articolo 1

Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Articolo 2

Oggetto e definizioni

1. Oggetto del presente accordo è la disciplina dei rapporti tra la Regione e l'ente assegnatario per l'intervento di acquisto di autobus destinati al TPL, per il quale è stato assegnato il contributo indicato in premessa, con vincolo di destinazione all'azienda beneficiaria.
2. Nell'eventuale caso di modifica societaria dell'azienda beneficiaria o di subentro nel contratto di servizio da parte di un'altra azienda, per "azienda beneficiaria" si intende il nuovo soggetto titolare del contratto di servizio.
3. Per "disciplinare" si intende l'Allegato C alla delibera di riparto.

Articolo 3

Ruolo dell'ente assegnatario

1. L'ente assegnatario stipulerà con l'azienda beneficiaria un accordo per regolare il riconoscimento del contributo spettante, in modo tale che sia garantito il rispetto del presente accordo e del disciplinare relativo al programma di investimenti avviato con la delibera di riparto (nel seguito, "disciplinare").
2. La Regione si impegna a liquidare i contributi spettanti, determinati secondo gli artt. 16 e 17, all'ente assegnatario, il quale a sua volta si impegna ad erogarli all'azienda beneficiaria.

Articolo 4

Aiuti di stato

1. L'ente assegnatario assicura che l'erogazione del contributo all'azienda beneficiaria avvenga nel rispetto



della normativa in materia di aiuti di stato.

2. Il vincolo di destinazione del contributo, enunciato all'art. 2, comma 1, decade qualora il contributo costituisca sovracompensazione ai sensi della normativa in materia di aiuti di stato.
3. L'eventuale contributo che costituisce una sovracompensazione non può essere erogato.
4. Ai fini della determinazione del corrispettivo dei contratti di servizio, nel conto economico aziendale dell'azienda beneficiaria non sono ricompresi gli ammortamenti corrispondenti alla quota di costo delle forniture coperta da contributo.

Articolo 5

Tracciabilità finanziaria

1. L'ente assegnatario si impegna a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 6

Ammissibilità delle spese e dotazioni obbligatorie degli autobus

1. Quanto alle tipologie di spesa ammissibile a finanziamento, si rinvia al par. 7 del disciplinare.
2. Quanto alle dotazioni obbligatorie degli autobus, si rinvia al par. 8 del disciplinare.
3. Quanto alle ulteriori condizioni che devono essere rispettate per l'ammissibilità delle spese, si rinvia al par. 9 del disciplinare.

Articolo 7

Cronoprogramma

1. Entro il 30 giugno 2027 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione la propria istanza di cui all'art. 12 per l'erogazione dell'anticipazione del contributo per l'acquisto degli autobus;
2. Entro il 31 luglio 2028 l'ente assegnatario deve presentare alla Regione la propria istanza di cui all'art. 13 per l'erogazione del saldo del contributo per l'acquisto degli autobus.

Articolo 8

Divieto di cumulo dei contributi

1. Il contributo di cui al presente accordo non è cumulabile con altri contributi pubblici concessi per il medesimo intervento.

Articolo 9

Vincolo di destinazione degli autobus

1. I mezzi finanziati devono essere utilizzati esclusivamente per i servizi di TPL nel territorio della Città Metropolitana di Venezia e sono assoggettati alle disposizioni riguardanti il servizio pubblico di linea contenute nella L.R. n. 25/1998.
2. L'anticipata alienazione o diversa destinazione dei mezzi è comunque soggetta alle disposizioni contenute all'art. 19 della L.R. n. 25/1998.

Articolo 10

Vincolo di reversibilità

1. Gli autobus finanziati sono oggetto di vincolo di reversibilità in favore dell'ente assegnatario, previo riscatto del valore residuo al netto dell'eventuale quota non ammortizzata di contributo pubblico.



f1d685cf



2. Resta fermo il subentro nella proprietà dei veicoli finanziati da parte di eventuali nuovi affidatari del servizio, sulla base dei criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti.

Articolo 11

Rottamazione di autobus

1. L'accesso al contributo è subordinato al rispetto del par. 14 del disciplinare in merito alla sostituzione di autobus in uso per i servizi di TPL.

Articolo 12

Istanza di anticipazione

1. L'ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 7, comma 1, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dall'azienda beneficiaria in merito ai contratti stipulati per l'acquisto degli autobus, invia alla Regione la propria istanza di versamento dell'anticipazione di cui all'art. 15, comma 1, lettera a), inviando:
 - a. copia di ogni contratto stipulato;
 - b. una lettera di accompagnamento che riepiloghi, per ogni contratto stipulato, le seguenti informazioni:
 - i. codice unico di progetto (CUP);
 - ii. codice identificativo gara (CIG);
 - iii. data di stipula del contratto;
 - iv. fornitore;
 - v. spesa ammissibile;
 - vi. numero di autobus ordinati;
 - vii. alimentazione, classe ambientale, lunghezza e classe di omologazione degli autobus ordinati.

Articolo 13

Istanza di saldo

1. L'ente assegnatario, entro il termine stabilito all'art. 7, comma 2, accertata la completezza e la regolarità della documentazione ricevuta dall'azienda beneficiaria in merito al completamento delle operazioni di acquisto e immatricolazione degli autobus oggetto di finanziamento, invia alla Regione la propria richiesta di versamento del saldo di cui all'art. 15, comma 1, lettera b), allegando la seguente documentazione:
 - a. un atto amministrativo con il quale viene accertata l'acquisizione e la regolarità della documentazione comprovante la realizzazione del progetto di investimento;
 - b. una relazione sull'attuazione del progetto, che attesti l'espletamento delle attività ed il rispetto del cronoprogramma e che riporti una stima dei benefici ambientali attesi in termini di riduzione dei principali inquinanti atmosferici (PM10 e NO_x);
 - c. l'elenco degli autobus acquistati e dei corrispondenti autobus rottamati, con indicazione delle date di immatricolazione e di rottamazione;
 - d. riguardo ai veicoli acquistati:
 - i. copia delle fatture quietanzate, con indicazione dei numeri di telaio dei veicoli;
 - ii. copia delle carte di circolazione, con l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso al



TPL per la durata prevista dall'ordinamento regionale;

iii. dichiarazione da parte del legale rappresentante dell'azienda relativamente a:

1. impegno a non apportare modifiche costruttive ai veicoli;
2. impegno al rispetto del vincolo di destinazione di cui all'art. 9;
3. impegno al rispetto del vincolo di reversibilità di cui all'art. 10;

iv. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante dell'azienda che attesti:

1. l'assenza di cumulo con altri contributi pubblici;
2. la conformità degli autobus alle caratteristiche elencate al par. 8 del disciplinare.

e. riguardo ai veicoli rottamati:

- i. copia dei certificati di rottamazione;
- ii. copia delle carte di circolazione, con l'indicazione del vincolo di destinazione d'uso al TPL per la durata prevista dall'ordinamento regionale;
- iii. documentazione attestante il versamento della tassa di proprietà o la copertura assicurativa o la revisione tecnica, in corso di validità almeno fino ad un anno prima della data di rottamazione.

Articolo 14

Intensità di contributo

1. Quanto alle intensità di contributo applicabili alle varie voci di spesa, si rinvia al par. 19 del disciplinare.

Articolo 15

Erogazione del contributo

1. I contributi sono erogati dalla Regione all'ente assegnatario come segue:
 - a. anticipazione del 40% a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui all'art. 12, comprovante la stipula dei contratti di fornitura;
 - b. saldo a seguito di positiva istruttoria sull'istanza di cui all'art. 13, comprovante la completa realizzazione del progetto di investimento.
2. L'esigibilità delle risorse è fissata come segue:
 - a. il 40% nell'anno 2027;
 - b. il 60% nell'anno 2028.
3. La Regione liquida il contributo subordinatamente alle effettive disponibilità di cassa stanziata sul relativo capitolo di spesa regionale.
4. Nessuna somma a titolo di interessi per ritardati pagamenti può essere richiesta alla Regione da parte dell'ente assegnatario o dell'azienda beneficiaria.

Articolo 16

Determinazione dell'importo da erogare in sede di anticipo

1. Per ciascun contratto stipulato comunicato entro il termine di cui all'art. 7, comma 1, sarà valutato il



contributo massimo riconoscibile, come prodotto tra la spesa ammissibile prevista e la corrispondente intensità di contributo.

2. Per ciascun CUP sarà valutato il *contributo teoricamente riconoscibile*: esso sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* relativi a ciascuna spesa prevista associata al CUP;
 - b. il contributo assegnato associato al CUP.
3. Il contributo da erogare in sede di anticipazione sarà pari, per ogni CUP, al 40% del *contributo teoricamente riconoscibile* associato al medesimo CUP

Articolo 17

Determinazione dell'importo da erogare in sede di saldo

1. Per ciascuna spesa rendicontata entro il termine di cui all'art. 7, comma 2, sarà valutato il *contributo massimo riconoscibile*, come prodotto tra la spesa ammissibile e la corrispondente intensità di contributo.
2. Per ciascun CUP sarà valutato il *contributo effettivamente riconosciuto*: esso sarà pari al minor valore tra:
 - a. la somma dei *contributi massimi riconoscibili* relativi a ciascuna spesa rendicontata associata al CUP;
 - b. il contributo assegnato associato al CUP.
3. Il contributo da erogare in sede di saldo sarà pari, per ogni CUP, alla differenza tra il *contributo effettivamente riconosciuto* di cui al precedente comma e il contributo già erogato relativamente al medesimo CUP.

Articolo 18

Revoche, proroghe e recuperi

1. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 1 comporta la revoca del contributo, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
2. Il mancato rispetto del termine di cui all'art. 7, comma 2 comporta la revoca del contributo, fatte salve eventuali proroghe che possono essere concesse, nei limiti del cronoprogramma ministeriale, su apposita istanza motivata, che deve pervenire alla Regione perentoriamente entro il termine che si chiede di prorogare. Sull'accoglimento di tale istanza decide il Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.
3. L'ente assegnatario prende atto che, in caso di accoglimento di un'istanza di proroga presentata dall'azienda beneficiaria, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti potrà essere modificato il cronoprogramma riportato nel presente accordo.
4. Nel caso in cui la comunicazione sui contratti di fornitura di cui all'art. 12 evidenzia un parziale inutilizzo del contributo assegnato, quest'ultimo sarà ridotto, con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti, della quota eccedente il *contributo teoricamente riconoscibile* di cui all'art. 16.
5. L'ente assegnatario prende atto che, nei casi di cui ai precedenti commi 3 e 4, nonché nei casi di concessione di proroghe ai sensi dei precedenti commi 1 e 2, il contenuto del presente accordo si intenderà integrato dalle disposizioni dei decreti del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti che incidono sul cronoprogramma o sul contributo assegnato.

Articolo 19

Monitoraggio



f1d685cf



1. L'ente assegnatario è tenuto a fornire tempestivamente alla Regione o al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, su richiesta di questi, ogni informazione relativa all'attuazione del progetto di investimento.

Articolo 20

Conservazione dei documenti

1. L'ente assegnatario è tenuto alla conservazione di tutta la documentazione tecnica, amministrativa e contabile per eventuali ispezioni, per un periodo di almeno 10 anni a decorrere dalla data della liquidazione del saldo.

Articolo 21

Vigilanza sull'attuazione dell'accordo

1. La vigilanza sull'attuazione del presente accordo, ai sensi dell'art. 18, comma 11 della L.R. n. 25/1998, è svolta da un Collegio di vigilanza così composto:
 - a. per la Regione, con funzioni di Presidente: *[nome, cognome e qualifica]*;
 - b. per l'ente assegnatario: *[nome, cognome e qualifica]*.
2. Dell'eventuale designazione di nuovi rappresentanti va preso atto con decreto del Direttore della Direzione Infrastrutture e Trasporti.

Articolo 22

Spese di bollo e di registrazione

1. Si invoca per quest'atto l'applicazione dell'art. 16 dell'Allegato B al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione dall'imposta di bollo).

Articolo 23

Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

1. La Regione e l'ente assegnatario si impegnano a far sì che, nel trattare dati, informazioni e conoscenze dell'altra Parte, di cui vengano eventualmente in possesso nello svolgimento del presente accordo, siano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.
2. La Regione e l'ente assegnatario si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e categorie particolari di dati personali conformemente alla normativa nazionale ed europea in materia di protezione dei dati personali (per tale intendendosi il regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GDPR), il decreto legislativo n. 196/2003, nonché qualsiasi altra normativa sulla protezione dei dati personali applicabile in Italia, ivi compresi i provvedimenti del Garante).
3. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto di norme di sicurezza.

Articolo 24

Foro competente

1. Per tutte le controversie tra Regione ed ente assegnatario relative al presente accordo, che non siano definibili in via amministrativa, è competente il foro di Venezia.



f1d685cf



Letto, confermato e sottoscritto.

Per la Regione del Veneto
(documento firmato digitalmente)

Per l'ente assegnatario
(documento firmato digitalmente)

L'ente assegnatario, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, dichiara di voler approvare in modo specifico il comma 3 dell'articolo 18 e l'articolo 24.

Per l'ente assegnatario
(documento firmato digitalmente)

